

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA Walter, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONALUMI, BONORA, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Elio, GOLFARI, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI, VERCESI, LEONARDI e FIOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1990

Costituzione dell'Ente per la Villa Reale di Monza

ONOREVOLI SENATORI. – Il complesso monumentale della Villa Reale di Monza rischia di deperire per due ragioni principali: la vaghezza dell'ente proprietario che, tra competenze statali e locali, non provvede come dovrebbe a mantenere efficiente una proprietà pubblica di inestimabile valore; la mancanza di finanziamenti atti ad accudire con regolari e organici programmi di intervento quel complesso immobiliare che è parte importante della storia d'Italia.

Anche se le recenti ricerche dello storico inglese Denis Mack Smith sulla casa Savoia gettano preoccupanti ombre sulle figure dei re d'Italia, non possiamo dimenticare quella pagina che all'inizio del secolo fece

di Monza un punto di riferimento della storia nazionale e della Villa Reale, da allora abbandonata dagli eredi di Umberto I, un tragico monumento della crisi dello Stato liberale.

Da quei giorni, gli immobili disegnati dal Piermarini, gli splendidi giardini all'italiana e il magnifico gigantesco parco sono andati via via scomparendo dalla memoria storica della Nazione ma, quel che in particolare preme, sono stati affidati alla scarsa attenzione dell'amministrazione del demanio e degli enti locali milanesi determinandone condizioni di gestione precaria e casuale.

Con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, nel 1970, la nuova amministrazione della Lombardia indicò quel monu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento come sede del consiglio e della giunta regionali. Ma una regolare deliberazione, votata a stretta maggioranza dal consiglio regionale lombardo, per il contrasto che si era determinato non tanto tra i gruppi politici quanto tra i rappresentanti del capoluogo e delle province lombarde, fece subito intendere come quella scelta sarebbe stata irta di difficoltà, come in effetti successe; e si giunse così alla decisione di abbandonare la Villa al suo destino e di collocare la sede regionale nel cuore del centro direzionale metropolitano, il grattacielo Pirelli di piazza Duca d'Aosta.

La Villa del Piermarini, che già ospitava scuole, centri culturali o sportivi, associa-

zioni ed altro, finì per specializzarsi nel ruolo di contenitore di fiere dell'artigianato e per essere, in buona sostanza, uno strumento di sostegno dell'economia e delle attività sociali pullulanti in Lombardia e, segnatamente, nella operosa Brianza.

Il fascino di quel giacimento storico e di quell'opera d'arte, iniziata dal Piermarini nel 1777 e costruita in soli tre anni, era però andato definitivamente perduto.

Ora, con il presente disegno di legge, si vuole restituire dignità al complesso monumentale come il prestigio della sua storia richiede, affidandone la gestione ad un Ente che possa operare con chiarezza di competenze e certezza di risorse finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. La Villa Reale di Monza con i relativi giardini, nonchè la parte di parco annessa alla Villa, ancora di proprietà dello Stato ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera c), del regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, compresi gli immobili e le pertinenze, vengono trasferiti a titolo gratuito, con tutti i diritti, le servitù e gli oneri relativi, in proprietà indivisibile ai comuni di Milano e di Monza, che ne cureranno la conservazione con l'obbligo di destinarli ad uso pubblico e di pubblici servizi.

Art. 2.

1. Sono pure ceduti ai predetti comuni tutti i beni mobili costituenti l'arredo degli edifici la cui proprietà viene trasferita.

Art. 3.

1. Gli immobili indicati all'articolo 1 rimangono sottoposti ai vincoli di carattere monumentale e paesistico e verranno conservati dai comuni proprietari nel rispetto delle relative discipline di legge.

Art. 4.

1. Il trasferimento della proprietà dal demanio dello Stato ai comuni di Milano e di Monza avviene mediante verbale di consegna contenente le indicazioni dei confini e dei dati catastali. Alla consegna, da compiersi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, interverranno i rappresentanti, debitamente autorizzati, dell'amministrazione dema-

niale e dei comuni di Milano e di Monza. A tutti gli effetti del trasferimento di proprietà (trascrizioni, volture catastali, eccetera) i verbali di consegna hanno piena efficacia giuridica.

Art. 5.

1. Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale relativo alla Villa Reale di Monza, è costituito un consorzio tra lo Stato, la regione Lombardia, la provincia di Milano e i comuni di Milano e di Monza.

2. Possono far parte di tale consorzio, se ne facciano richiesta e previa conforme deliberazione del consiglio d'amministrazione del consorzio, gli istituti di credito operanti nella provincia di Milano nonchè gli enti e le organizzazioni culturali esistenti nella provincia stessa. Con la stessa procedura di cui sopra, possono partecipare al consorzio i privati cittadini che effettuino a favore dell'Ente di cui al comma 3 lasciti e donazioni ritenuti significativi a giudizio del consiglio di amministrazione, ed i loro aventi causa.

3. Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Monza nella Villa Reale ed assume la denominazione di «Ente per la Villa Reale di Monza».

Art. 6.

1. L'Ente per la Villa Reale di Monza, secondo quanto è disposto dalla presente legge e con riferimento ai beni di cui agli articoli 1 e 2, trasferiti in proprietà ai comuni di Milano e Monza, provvede:

a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili e dei beni mobili in essi contenuti;

b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalla Villa Reale, con i suoi arredi, giardini e parco ed alla sua destinazione a museo, mostre d'arte, biblioteche, centro di convegni o ad ogni

altro uso pubblico compatibile con la sua natura di bene artistico e ambientale, ivi comprese le attività sportive;

c) a studi, pubblicazioni, attività culturali attinenti ai compiti d'istituto;

d) ai lavori di pronto intervento necessari ad evitare gravi danni alle strutture ed agli elementi decorativi della Villa.

Art. 7.

1. Organi dell'Ente sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 8.

1. Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dell'Ente.

Art. 9.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici di Milano, in rappresentanza del Ministero dei beni culturali e ambientali;

b) il presidente della provincia di Milano o un suo delegato;

c) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni proprietari di Milano e di Monza;

d) un rappresentante del consiglio regionale;

e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del Ministero del tesoro.

2. Può essere chiamato a far parte del consiglio, su designazione dei consiglieri

sopra indicati, un unico rappresentante per gli istituti, enti e organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 10.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.

2. Esso delibera quando è presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;

b) richieste di mutui agli istituti di credito, acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonché a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione della Villa Reale e di quanto ad essa pertinente.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro per i beni culturali e ambientali, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 12.

1. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:

a) il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici di Milano;

b) tre dei rappresentanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), eletti dal consiglio di amministrazione.

2. Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui all'articolo 6 comma 1, lettera d).

Art. 13.

1. Il collegio dei revisori è composto da:

a) un funzionario del Ministero del tesoro;

b) un funzionario dell'amministrazione provinciale di Milano;

c) un funzionario dell'amministrazione regionale della Lombardia;

2. Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro dei beni culturali e ambientali ed a quello del tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.

Art. 14.

1. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9, il membro del consiglio previsto dal comma 2 dello stesso articolo, nonchè i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

2. In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

3. Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori non sono retribuite.

4. Ai componenti sono rimborsate le spese vive sostenute in ragione del loro mandato nonchè per la partecipazione alle sedute.

Art. 15.

1. Costituiscono le entrate dell'Ente:

- a) il contributo dello Stato;
- b) i contributi dei comuni di Milano e Monza, della provincia di Milano e della regione Lombardia, nonchè quelli degli istituti di credito e degli altri enti ammessi al consorzio;
- c) eventuali proventi patrimoniali;
- d) i lasciti e le donazioni dei cittadini.

Art. 16.

1. I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per l'esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, nonchè per le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Art. 17.

1. L'Ente è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non può comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui all'articolo 18.

Art. 18.

1. All'Ente per la Villa Reale di Monza è concesso un contributo statale di lire 30 miliardi in ragione di lire tre miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000, da iscrivere in apposito capitolo del

relativo stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali.

2. A partire dall'anno 2001, i relativi stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, come indicato all'articolo 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.